

## RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE

A CURA DI GIUSEPPE BUFFONE

LEGGE 14 NOVEMBRE 2012, N. 203

*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*

(GU n. 278 del 28 novembre 2012)

### INDICE

- 1) Tavola esplicativa delle norme
- 2) Testo della Legge

*Entrata in vigore del provvedimento: 29 novembre 2012*

TESTO NORMATIVO PER COMMI	NOTE
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonchè gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.</p>	<p>Codice Penale - Art. 333. Denuncia da parte di privati.</p> <p>1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.</p> <p>2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.</p> <p>3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.</p>
<p>2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonchè per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.</p>	<p>Legge 1 aprile 1981 n. 121 – Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.</p> <p>ART. 8. (Istituzione del Centro elaborazione dati)</p> <p><i>omissis</i></p>
<p>3. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai presentatori.</p>	

<p>4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.</p>	<p>Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>ART. 11. (Commissari straordinari del Governo)</p> <p>1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.</p> <p><i>Omissis</i></p>
<p>5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.</p>	
<p>6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
<p>7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Pubblicato sulla GU il 28 novembre 2012</p>

**ENTRATA IN VIGORE: 29 NOVEMBRE 2012**

Ai sensi dell'art. 1, comma VII

**LEGGE 14 novembre 2012, n. 203**

**Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse**

(GU n. 278 del 28 novembre 2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonchè gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonchè per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
3. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.

6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

---

#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica (atto n. 306): Presentato dal sen. Bianconi il 30 aprile 2008. Assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>. Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione in sede referente il 16 luglio; 1<sup>o</sup> ottobre; 19 novembre 2008; 18 febbraio; 3 marzo; 1, 7 e 22 aprile; 6 maggio; 8, 22 e 29 luglio 2009; 27 gennaio; 5 maggio; 19 novembre; 1<sup>o</sup> e 22 dicembre 2010; 18 gennaio; 2, 15, 16 e 23 marzo; 6 e 20 luglio 2011. Assegnato nuovamente alla 1<sup>a</sup> Commissione, in sede deliberante, il 19 luglio 2011. Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione, in sede deliberante ed approvato in un Testo Unificato con l'atto n. 346 (Di Giovan Paolo ed altri) il 27 luglio 2011.*

*Camera dei deputati (atto n. 4568): Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 2 agosto 2011 con parere delle Commissioni II, V, VII, VIII e XII. Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22, 29 settembre; 18, 26 ottobre; 21 dicembre 2011; 7, 20 giugno; 5 e 31 luglio 2012. Assegnato nuovamente alla I Commissione, in sede legislativa, il 3 ottobre 2012. Esaminato dalla I Commissione in sede legislativa ed approvato il 3 ottobre 2012. Senato della Repubblica (atto n. 306-346 B): Assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari Costituzionali), in sede deliberante, il 10 ottobre 2012 con pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>. Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione il 16, 24 e 25 ottobre 2012 ed approvato il 31 ottobre 2012.*